



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Fulvio Dacomo | Presidente rel. |
| 2) dott. Antonio Mungo | Consigliere |
| 3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo | Consigliere |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 654/2018, pubblicata il 30.3.2018, iscritto al n. 5198/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, cui è stato riunito il processo iscritto al n. 5402/2018 R.G., avente ad oggetto azione di responsabilità e vertente

tra

Domenico Romano (c.f. RMN DNC 65A03 G812U), nato a Pomigliano d'Arco il 3.1.1965, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Nicola Pellegrino (c.f. PLL NCL 75L20 G793L) e Francesco Maglione (c.f. MGL FNC 57P04 B227I), con studio in Napoli, Via S. Lucia n. 20,

- appellante nel giudizio n. 5198/2018 R.G. -

e

Giuseppe Sodano (c.f. SDN GPP 65D14 G812X), nato a Pomigliano D'Arco il 14.04.1965, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado, dall'avv. Rita D'Amore, (c.f. DMR RTI 70P61 F839K) del foro di Nola, per quanto ancora occorrer possa domiciliata presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,

- appellante nel giudizio n. 5402/2018 R.G. -

e

Ciro Perdono (c.f. PRD CRI 57P25 M115F), nato a Volla il 25.9.1957, e **Rosario Romano** (c.f. RMN RSR 58E18 F839C), nato a Napoli il 18.5.1958, rappresentati e difesi, giusta procura in calce





alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. Luca De Nunzio (c.f. DNN LCU 75H25 F839W), con studio in Napoli, Viale Raffaello n. 34,

- appellati ed appellanti incidentali -

Delta Immobiliare S.R.L. in liquidazione (c.f. 04096131216), con sede in Casalnuovo di Napoli, Via Arcora n. 110, in persona del curatore speciale, avv. Patrizia Galluccio, non costituita,

- appellata -

Svolgimento del processo e conclusioni


Con sentenza n. 654/2018, pubblicata il 30.3.2018, il Tribunale di Nola, dichiarata l'incompetenza del Tribunale in favore del collegio arbitrale, in relazione alla domanda proposta ex art. 2476 comma 7 c.c. nei confronti del socio Giuseppe Sodano, accoglieva la domanda proposta dai soci Ciro Perdonò e Rosario Romano nei confronti dell'amministratore Domenico Romano, estraneo alla compagine societaria, nonché quella proposta da Giuseppe Sodano nei confronti dei primi e quella proposta dal curatore speciale della Delta Immobiliare s.r.l. in liquidazione nei confronti di tutte le parti, e quindi condannava Domenico Romano, Ciro Perdonò, Rosario Romano e Giuseppe Sodano, in solido tra loro, al pagamento in favore della società dell'importo di 319.465,31 €, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di commissione degli illeciti, avvenuti nel 2006; accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da Giuseppe Sodano nei confronti di Rosario Romano e condannava quest'ultimo al pagamento in favore della società dell'ulteriore importo di 133.105,20 € ed in favore del socio Giuseppe Sodano dell'importo di 44.368,40 €; provvedeva a regolare le spese di lite.

Ciro Perdonò e Rosario Romano, unitamente alla società di cui erano soci, avevano proposto azione di responsabilità nei confronti di Domenico Romano, presidente del Consiglio di Amministrazione, di cui facevano parte anche i soci (ovvero loro stessi e Giuseppe Sodano), deducendo una serie di condotte illecite nello svolgimento dell'attività amministrativa, sostanzialmente distrattive, cui aveva collaborato anche Giuseppe Sodano.

Il Tribunale aveva accolto parzialmente l'eccezione di incompetenza in favore del collegio arbitrale, in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello statuto sociale, in relazione alla sola parte relativa alle controversie tra soci e tra soci e società, e dunque solo limitatamente alle domande avanzate nei confronti del socio Giuseppe Sodano.

Nel merito, riteneva fondato il solo addebito relativo alla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, sulla cui base erano stati scoperti utili non dichiarati e imposte non versate tra il 2004 ed il 2006 e sanzioni poi determinati in 319.465,31 € a seguito di accertamento con adesione concluso dalla società; addebito che veniva imputato a tutti gli





amministratori, che non avevano espresso alcun dissenso avverso le irregolarità commesse e che non avevano dato prova, ai sensi dell'art. 2476 comma primo c.c., di essere stati esenti da colpa. Venivano invece ritenute non provate le ulteriori irregolarità imputate a Domenico Romano, posto che dalle prove testimoniali era emerso che le irregolarità contabili erano state condivise da tutti i soci. Parimenti era stata respinta per mancanza di prova la domanda svolta nei confronti di Domenico Romano per i danni direttamente arrecati agli attori, connessi all'aver essi attori versato nelle casse sociali l'importo di 101.400,00 € ottenendone in restituzione solo l'importo di 50mila €.


Veniva accolta invece la domanda riconvenzionale del socio Giuseppe Sodano nei confronti del socio amministratore Rosario Romano, per il danno arrecato alla società dal mancato versamento della propria quota di rateizzo dell'importo previsto in sede di accertamento con adesione, con conseguente ulteriore danno subito dalla società per la decadenza del beneficio del termine, di 133.105,20 € come riportato nella relazione del liquidatore Alfredo Festa, e per il danno da lui direttamente subito, futuro ma certo, di pagamento ulteriore della sua quota di 1/3 dell'importo suddetto (pari a 44.368,40 €) atteso che in assenza dell'inadempimento di Rosario Romano egli non avrebbe dovuto versare la sua quota di tale maggiore importo.

Avverso detta sentenza proponevano appello Domenico Romano, e il giudizio assumeva il n. 5198/2018, nonché Giuseppe Sodano, e il giudizio assumeva il n. 5402/2018 R.G.; le due cause venivano quindi riunite.

Domenico Romano, con il proprio atto di appello, deduceva, con un sostanzialmente unico motivo, l'erronea attribuzione di responsabilità solidale in suo danno e la illegittima sua comminatoria risarcitoria. Evidenziava che era emerso chiaramente dalla esperita istruttoria che i soci Ciro Perdonò e Rosario Romano partecipavano direttamente alla vita della società mentre lui era un mero esecutore della volontà assembleare, privo di sostanziale autonomia e potere decisionale; le trattative e la stipula dei contratti preliminari erano svolte da Ciro Perdonò e dal figlio mentre lui interveniva solo nella fase finale della stipula del contratto di vendita; gli acconti versati dai promissari acquirenti e non fatturati in sede di compravendita erano stati riscossi dai soci e non versati nelle casse sociali e di tali distrazioni lui non poteva avere alcuna consapevolezza. Inoltre la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, a lui ascritta, non era il comportamento causante il danno liquidato, che era invece dipendente dalle condotte dei soci di incassi effettuati "a nero". In conseguenza dell'accoglimento del motivo di appello sulla responsabilità instava anche per la riforma della sentenza in ordina al capo delle spese di lite, che andavano poste a carico di Ciro Perdonò e Rosario Romano.

Con il proprio, separato atto di appello, Giuseppe Sodano con un primo motivo deduceva la erroneità della sentenza nella parte in cui l'aveva ritenuto compartecipe degli illeciti, essendo emerso





dalle prove testimoniali che tutte le trattative e le vendite erano concluse dal socio **Ciro Perdonò** insieme al figlio **Vincenzo** e con l'avallo di **Rosario Romano**, per cui le vendite in nero non potevano essere a lui ascritte; che **Ciro Perdonò** e **Rosario Romano** avevano sempre preso parte alle assemblee societarie, per cui erano false le affermazioni di falsità dei relativi verbali; che nemmeno poteva a lui essere imputata la omessa presentazione della dichiarazione dei redditi anno 2007 e la irregolare presentazione anno 2006, essendo incombenze cui era tenuto il commercialista e presidente del c.d.a. **Domenico Romano**.

Come secondo motivo deduceva la erronea interpretazione delle dichiarazioni della teste **Piromallo Stefania**, in quanto anche **Ciro Perdonò** non aveva versato la sua quota relativa all'accertamento con adesione definito con l'Agenzia delle Entrate, per cui anche **Ciro Perdonò** doveva essere condannato al pagamento in suo favore dell'importo di 44.368,40 € pari ad 1/3 del danno subito dalla società per la decadenza del beneficio del termine. La regolamentazione delle spese di lite doveva infine essere riformata, in conseguenza dell'accoglimento delle doglianze mosse.

Si costituivano in giudizio **Ciro Perdonò** e **Rosario Romano**, instando per il rigetto degli appelli in quanto la domanda risarcitoria formulata ex art. 2476, comma 7, c.c. nei confronti di **Ciro Perdonò** e di **Rosario Romano** era inammissibile in virtù della presenza della clausola arbitrale; essa era comunque infondata in quanto era risultato dagli atti che i danni erano conseguenza dell'operato dell'amministratore **Domenico Romano** in collusione con il socio **Giuseppe Sodano**, essendosi provata la falsità dei verbali assembleari relativi al periodo tra il 2004 ed il 2009, in cui nessuna riunione del c.d.a. era avvenuta ed erano stati realizzati falsi verbali da allegare in sede di vendita dei beni immobili, i cui proventi erano stati loro sottratti. Evidenziavano che il **Sodano** non aveva subito alcun ulteriore danno dal mancato versamento delle quote di rateizzo e che comunque **Ciro Perdonò** aveva pagato, sia pure tardivamente, la quota di sua spettanza, mentre era stato il mancato pagamento delle successive rate che aveva comportato la decadenza dal beneficio del termine.

Proponevano poi appello incidentale deducendo con un primo motivo che erroneamente era stata accolta l'eccezione di incompetenza del G.O. in favore del collegio arbitrale svolta da **Domenico Romano** ed erroneamente era stata estesa al convenuto **Giuseppe Sodano**, il quale era decaduto dal potere di proporla. Come secondo motivo di appello incidentale deducevano di non avere avuto alcuna colpa negli accadimenti avvenuti in danno della società, riportando quanto esposto in atto di citazione con riferimento alle falsità dei verbali e alle vendite effettuate a loro insaputa. Come terzo motivo di appello incidentale, in relazione alla domanda riconvenzionale di **Giuseppe Sodano** nei confronti di **Rosario Romano**, deducevano la mancanza di colpa di quest'ultimo e la circostanza che poi questi, oltre che condannato a pagare il debito della società, si troverebbe a dover pagare anche una ulteriore quota di 1/3 in favore del **Sodano**. La condanna alla rifusione delle spese di lite andava



riformata in conseguenza dell'accoglimento dell'appello. Concludevano pertanto per il rigetto dell'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale, per la declaratoria di inammissibilità della domanda di Giuseppe Sodano come formulata nei confronti di Rosario Romano; in via subordinata, per l'accertamento della competenza funzionale del G.O. anche in relazione alla domanda proposta nei confronti di Giuseppe Sodano e per la sua condanna, in solido con Domenico Romano, al risarcimento dei danni in favore della società; ancora, per la condanna di Giuseppe Sodano al pagamento in loro favore dell'importo di 44.368,40 € ciascuno (corrispondente alle quote del maggior importo di 133.105,20 € addebitate alla società come sanzione dalla Agenzia delle Entrate); con vittoria di spese di lite.

Non si costituiva in giudizio la Delta Immobiliare S.R.L. in liquidazione, pur nella ritualità della notifica degli appelli, avvenuta in data 26.10.2018 e 31.10.2018.

Alla udienza collegiale del 15.2.2023, trattata in modalità scritta, la causa passava in decisione, previo decorso dei termini, concessi nella misura ridotta di giorni 20 + 20, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.


Motivi della decisione

L'appello principale proposto da Domenico Romano, presidente del consiglio di amministrazione della società, è infondato e deve pertanto essere respinto.

Va detto in primo luogo che la imputazione a lui ascritta non è da ritenersi limitata alla mera irregolarità formale della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2006 e della omessa presentazione di quella relativa all'anno 2007, essendo invece estesa, come ben si legge anche nella sentenza impugnata, alle sostanziali violazioni accertate dalla G.d.F. e dalla Agenzia delle Entrate e che hanno condotto poi alla richiesta di pagamento di imposte non versate e sanzioni in misura pari a 1.903.019,00 €, poi ridotti a 319.465,31 € in virtù di accertamento con adesione compiuto dalla società.

In relazione a dette imputazioni e alla qualità rivestita dall'appellante, di presidente del consiglio di amministrazione, le affermazioni contenute nell'atto di appello, di non avere intascato personalmente importi in nero e di essere stato mero esecutore delle volontà assembleari, privo di potere decisionale, sono irrilevanti: la eventuale corresponsabilità degli altri amministratori-soci, nello svolgimento di attività dannose per la società, non elide comunque la responsabilità dell'amministratore, che per la funzione ricoperta è sempre responsabile degli atti compiuti, anche solo eventualmente a titolo omissivo, per aver consentito che altri ponessero in essere, in sua vece o in concorso, atti dannosi per la società. L'aver partecipato agli atti definitivi di compravendita, nei quali veniva indicato un prezzo inferiore a quello pattuito nei contratti preliminari, di cui egli non






poteva non essere a conoscenza in quanto circostanza che in sede di rogito non poteva venire nascosta, l'aver consentito o delegato agli altri soci/amministratori la gestione delle trattative e dei contratti preliminari senza operare il dovuto controllo sulle congruità dei prezzi di vendita e le corresponsioni dei dovuti corrispettivi, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007, sono tutte circostanze che dimostrano una totale assenza di svolgimento dei doveri connessi alla carica di amministratore, da svolgersi nell'interesse della società da lui amministrata e piegati invece all'interesse dei singoli suoi soci. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2476, primo comma, c.c., la sua responsabilità discende dal non avere dimostrato di essere esente da colpa, questa sussistendo almeno sotto il profilo di omesso controllo dell'operato degli altri amministratori, non risultando essere stata convenuta una ripartizione specifica di competenze tra gli stessi. Il rigetto dell'appello sui motivi di merito assorbe il motivo, formulato in via consequenziale all'accoglimento, di riforma del capo della sentenza statuente sulle spese di lite.

Parimenti infondato appare l'appello principale proposto da Giuseppe Sodano. Ha sostenuto l'appellante che erano stati gli altri soci, Ciro Perdono e Rosario Romano, ad aver condotto tutte le trattative e concluso le vendite, incassando le somme anche "a nero", e che anche la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007 era incombenza del commercialista e presidente del consiglio di amministrazione, dr. Domenico Romano. Tali affermazioni non sono sufficienti ad escludere la sua responsabilità, in quanto gli amministratori rispondono dei danni causati alla società anche dall'operato degli altri amministratori, qualora i primi abbiano omesso le dovute attività di controllo sull'operato dei secondi, rispondendo pertanto per omissione dei dovuti controlli. Efficacemente è stato affermato dalla Suprema Corte, con sentenza n. 11751/2004, che *"Poiché l'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione di una società di capitali, previsto dall'art. 2392 cod. civ., non viene meno neppure nell'ipotesi di attribuzioni assegnate espressamente al comitato esecutivo o ad uno (o ad alcuni soltanto) dei componenti del consiglio di amministrazione e poiché l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede la responsabilità solidale di chi viola il dovere di vigilanza, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto, il componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da altro soggetto che aveva agito per conto della società"*. Le affermazioni contenute nell'atto di appello non sono pertanto idonee a superare la affermazione di corresponsabilità discendente, come ben rilevato dal Tribunale, dal disposto dell'art. 2476, primo comma, c.c..

Il secondo motivo di appello, con il quale si censura la sentenza per avere omesso di condannare anche Ciro Perdono al pagamento della sua quota di 44.368,40 €, a titolo di risarcimento





del danno futuro, come invece avvenuto a carico di Rosario Romano, è infondato. Sostiene l'appellante che sarebbe stata male interpretata la dichiarazione della teste Piromallo Stefania, che aveva dichiarato di essere andata in banca a portare la quota di Giuseppe Sodano e che "nonostante i solleciti Ciro Perdonò e Rosario Romano non si sono presentati con la loro quota", di tal che doveva ritenersi che anche Ciro Perdonò aveva contribuito a determinare il danno. La scarna motivazione dell'appello, sul punto, appare inidonea a contrastare la motivazione resa dal Tribunale, che ha invece evidenziato come Ciro Perdonò versò la seconda rata del rateizzo, sia pure con ritardo, per cui il motivo di appello, che non indulge in ulteriori spiegazioni in ordine al danno come eventualmente verificatosi per la società anche a seguito del solo ritardo nel pagamento da parte di Ciro Perdonò, deve essere respinto.

Il rigetto dell'appello sui motivi di merito assorbe la censura in ordine alla rifusione delle spese di lite, formulata come conseguente all'accoglimento dell'appello stesso.

Vanno poi esaminati i motivi di appello incidentale svolti da Ciro Perdonò e Rosario Romano.

Con il primo motivo si sostiene avere il Tribunale violato la legge nel momento in cui ha ritenuto ammissibile e fondata l'eccezione, formulata dal convenuto Domenico Romano, di incompetenza funzionale del G.O., estendendone poi gli effetti anche a Giuseppe Sodano. Deducono gli appellanti incidentali che lo statuto della Delta Immobiliare S.R.L., in relazione alla clausola compromissoria, doveva essere adeguato alle nuove prescrizioni dettate a pena di nullità dal d. lgs. n. 5/2003 (processo societario) e ciò non era avvenuto in riferimento alla prescritta limitazione dell'arbitrato alle sole controversie "aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale" e al meccanismo di nomina degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società; e che l'eccezione di incompetenza svolta da Domenico Romano non poteva essere estesa a Giuseppe Sodano. Il motivo di appello è inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c., la sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione d'arbitrato è impugnabile esclusivamente con regolamento di competenza. Come affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n.26553/2018 *"il primo periodo dell'art. 819 ter, comma 1, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione; pertanto, ove le domande connesse non diano luogo a litisconsorzio necessario, l'accoglimento del regolamento di competenza comporta la separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema*





di competenza”. E si è anche affermato (cfr. Cass. n. 26525/2018) che *“la sentenza non perde natura di pronuncia sulla competenza se il giudice esamina anche questioni di rito o di merito, purché l'estensione sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza, o emetta statuizioni consequenziali ed accessorie..”*. Ne discende la inammissibilità del motivo di appello con il quale è stata censurata la statuizione di declinatoria della competenza del giudice ordinario in relazione alla domanda risarcitoria formulata nei confronti di Giuseppe Sodano.


Il secondo motivo di appello censura la condanna degli appellanti incidentali al risarcimento dei danni in favore della società, per l'importo di 319.465,31 € oltre interessi e rivalutazione monetaria. Viene dedotto che *Ciro Perdonò e Rosario Romano* non avevano alcuna colpa negli accadimenti avvenuti in danno della società e vengono riportate le circostanze di fatto già esposte in atto di citazione ove veniva evidenziata la falsità dei verbali assembleari ai quali non avevano partecipato. Il motivo d'appello è inammissibile ed infondato. Inammissibile in quanto si limita ad affermare essere erronea la sentenza del Tribunale ed a riportare il contenuto dell'atto di citazione in primo grado senza censurare in maniera specifica la motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la loro responsabilità, per mancanza di prova di essere esenti da colpa e di aver manifestato dissenso avverso le irregolarità commesse e le omesse o irregolari presentazioni delle dichiarazioni dei redditi. Infondato in quanto, ai sensi dell'art. 2476 comma 1 ultima parte c.c., spetta agli amministratori dimostrare di essere esenti da colpa e tale prova non è stata fornita, quantomeno sotto il profilo della omissione di controllo sull'operato degli altri amministratori.

Il terzo motivo di appello incidentale inerisce l'accoglimento della domanda riconvenzionale di *Giuseppe Sodano* nei confronti di *Rosario Romano* e la condanna di quest'ultimo al pagamento di 133.105,20 € in favore della società e di 44.368,40 € in favore di *Giuseppe Sodano*. Si sostiene nuovamente che *Rosario Romano* non aveva alcuna colpa negli accadimenti della società e non aveva gestito alcunchè; che la società poteva sfruttare la cd. “rottamazione” ricevendo benefici economici; che a seguito della condanna *Rosario Romano* si troverebbe costretto a saldare il debito della società e a pagare anche 1/3 ulteriore al socio *Sodano*. Il motivo è inammissibile in quanto assolutamente generico nella esposizione dei fatti, delle regole di giudizio violate, della ricostruzione dei fatti. A prescindere dalla ripetuta affermazione della mancanza di colpa, già esaminata in precedenza, nulla viene dedotto in relazione al motivo per il quale sembrerebbe adombrata una duplicazione di risarcimento.

Il quarto motivo di appello incidentale, proposto in relazione alle spese di lite e quale conseguenza dell'accoglimento dei primi tre motivi, resta assorbito.

Devono pertanto essere rigettati tutti gli appelli, principali ed incidentali, e dichiarate compensate integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.





Va altresì dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali ed incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello da loro proposto.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sugli appelli principali proposti da Domenico Romano e Giuseppe Sodano e sugli appelli incidentali proposti da Ciro Perdonò e da Rosario Romano avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 654/2018, in contraddittorio con la Delta Immobiliare S.R.L. in liquidazione; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, così provvede:

-----respinge gli appelli principali e incidentali, confermando l'impugnata sentenza;

-----dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;

-----dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali ed incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello da loro proposto.

Così deciso in Napoli il 29.3.2023.

Il Presidente estensore

dr. Fulvio Dacomo

Arbitrato in Italia

